

Nuova disciplina unitaria del diritto svizzero in materia di prescrizione

Nel corso di un ampio dibattito sui termini di prescrizione vigenti in Svizzera, sono stati modificati e coordinati, con effetto a partire dal 1° gennaio 2013, il termine di prescrizione della garanzia per difetto nei contratti di compravendita e nei contratti di appalto che riguardano beni mobili (vedi il “angolo legale” ne La Rivista di settembre 2012). Il Consiglio federale svizzero ha inoltre aperto una procedura di modifica della legge, volta a unificare e uniformare le disposizioni sulla prescrizione nel diritto privato e a prolungare i termini di prescrizione della responsabilità extracontrattuale (ovvero per le pretese derivanti da atti illeciti).

Prescrizione. Nel diritto svizzero la prescrizione è considerata un istituto di diritto materiale, a tutela dell’interesse pubblico e privato. Difatti, una volta decorso il termine di prescrizione previsto dalla legge, il debitore può rifiutare di adempiere la prestazione dovuta, in quanto il credito si trasforma in un’obbligazione naturale, la cui esecuzione non può più essere obbligatoriamente ordinata dal giudice. Il debitore resta comunque libero di adempiere l’obbligazione ed è suo compito far valere l’eccezione della prescrizione.

Diritto vigente. Attualmente la legge svizzera in ambito di termini di prescrizione non è uniforme. Le disposizioni generali del Codice delle Obbligazioni (CO), difatti, sono spesso derogate da disposizioni divergenti di leggi speciali. Le disposizioni generali prevedono un termine di prescrizione di dieci anni dal momento dell’esigibilità del credito o di cinque anni in singoli casi, come per le merci di pigioni, la somministrazione di viveri e il lavoro di artigianato. Diversamente, per gli atti illeciti e l’indebito arricchimento è previsto un termine relativo di un anno che decorre dal giorno in cui il danneggiato viene a conoscenza del danno e della persona responsabile e un termine assoluto di dieci anni a decorrere dal giorno dell’atto che ha causato il danno. Differenti termini di prescrizione sono previsti ancora per le azioni di garanzia per difetti della cosa nei contratti di compravendita e per le azioni per la consegna e per l’accettazione del mutuo.

Lacune. Le varie deroghe alle disposizioni generali e l’eterogeneità delle norme in ambito di prescrizione pregiudicano la certezza del diritto. In particolare, per quanto riguarda le pretese derivanti da atti illeciti, viste le varie disposizioni speciali che derogano la durata del termine di prescrizione per atti illeciti del CO (come la Legge sulla circolazione stradale, con un termine relativo di due anni o la Legge sull’ingegneria genetica, con un termine relativo di tre anni), risultano delle discrepanze ingiustificate. Sempre per quanto riguarda gli atti illeciti, il termine di prescrizione è generalmente troppo breve: oltre al termine relativo di un solo anno dal momento in cui il creditore viene a conoscenza del danno, il termine assoluto di dieci anni dal momento in cui l’atto dannoso si verifica (indipendentemente dalla conoscenza soggettiva del danno subito) impedisce spesso di far valere il diritto al risarcimento nel caso in cui si scopre il danno solamente diversi anni dopo il verificarsi dello stesso (come ad esempio nel caso dei danni alla salute causati dall’amianto).

Revisione. La revisione proposta vuole unificare e uniformare le disposizioni sulla prescrizione, affinché si applichino in modo omogeneo le nuove disposizioni della parte generale del CO a tut-

te le pretese di diritto privato, che esse risultino da contratto, atto illecito o indebito arricchimento. Le singole norme speciali sarebbero così abrogate. Le disposizioni generali del CO prevedrebbero un sistema duale: un termine relativo, in base a criteri soggettivi, ed un termine assoluto, in base a criteri oggettivi. Al momento sono in consultazione due proposte. Entrambe prevedono un termine relativo di tre anni, dal momento in cui il creditore viene a conoscenza del proprio credito e dell'identità del debitore. La prima proposta prevede un termine assoluto di dieci anni a decorrere dall'esigibilità del credito e per le pretese risultanti da danni a persone un termine di trent'anni dal giorno in cui l'atto dannoso è stato commesso. La seconda proposta, invece, prevede un unico termine assoluto di vent'anni dopo l'inizio dell'esigibilità del credito. Vista la natura delle pretese di risarcimento e/o di riparazione e delle prestazioni periodiche, in entrambe le proposte, sarebbe previsto un differente inizio del decorso del termine assoluto.

Unificando e uniformando il diritto in materia di prescrizione in tale modo, si chiarirebbe e semplificherebbe il sistema attuale. Infine, applicando in modo uniforme le disposizioni generali del CO a tutte le pretese di diritto privato, si migliorerebbe la tutela degli interessi pubblici e privati.

calderan@altenburger.ch